

## COMUNE DI GALLIATE

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022.**

Il Collegio dei revisori dei conti ha preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2020 - 2022"

Considerato che lo schema della delibera prevede:

1. di confermare, anche a seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 15 luglio 2020, esecutiva, l'esito della ricognizione del personale in eccedenza o soprannumero, relativa all'anno 2020, effettuata, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la deliberazione di Giunta comunale n. 46 dell'8 aprile 2020, dando atto della insussistenza di personale in eccedenza o soprannumero;
2. di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al periodo 2020-2022, disponendo: a) l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, nell'anno 2020, mediante la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria giuridica D, con profilo professionale di specialista in attività tecniche o profilo analogo, da assegnare al Settore Programmazione Territoriale; b) l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, approvata dall'amministrazione e ancora efficace, di n. 1 dipendente, inquadrato nella categoria giuridica C, con profilo professionale di agente di polizia locale, da assegnare al Settore Polizia Municipale; c) la rinuncia all'assunzione, a tempo pieno e determinato, nell'anno 2020, di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria giuridica C, con profilo professionale di istruttore amministrativo- contabile, da assegnare al Settore Polizia Municipale;
3. di dare atto che, per effetto del presente aggiornamento, la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2020-2022, resta integralmente confermata limitatamente agli anni 2021 e 2022, mentre è modificata relativamente all'anno 2020, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, come da prospetto che segue:

Anno 2020

n.	categoria	Profilo	Settore	assunzione
----	-----------	---------	---------	------------

1	C	istruttore tecnico	Programmazione Territoriale	Assunto dal 30/04/2020
1	C	agente di polizia locale	Polizia Municipale	Assunto dal 01/07/2020
1	B3	operaio specializzato	Patrimonio e Lavori Pubblici	procedura <i>in itinere</i>
1	C	istruttore amm. contabile	Patrimonio e Lavori Pubblici	procedura <i>in itinere</i>
1	D	specialista in attività tecniche	Programmazione Territoriale	procedura da avviare
1	C	agente di polizia locale	Polizia Municipale	procedura da avviare

e, con riferimento alle assunzioni a tempo pieno e determinato, come da prospetto che segue:

n.	categoria	Profilo	Settore	Decorrenza
1	B1	operaio	Patrimonio e Lavori Pubblici	procedura <i>in itinere</i>
1	C	istruttore amm. contabile	Finanze	assunto dal 02/07/2020

4. di dare atto che la spesa derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2020 rientra nei limiti di capacità assunzionale di cui all'art. 4, lett. e), del D.P.C.M. 17 marzo 2020, nonché nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

5. di dare atto che la consistenza della dotazione organica è confermata, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 29 ottobre 2018, dando atto che la stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

7. di confermare la possibilità di procedere, per far fronte a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionale, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assunzione di personale a tempo pieno e determinato come da seguente prospetto:

8. di stabilire che le assunzioni programmate per l'anno 2020 siano effettuata secondo le procedure ordinarie di reclutamento, ovvero mediante: a) mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva e verificata l'assenza nell'ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti;

9. di dare atto che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle R.S.U. dell'ente;

10. di pubblicare la presente deliberazione in «Amministrazione trasparente», nell'ambito degli «Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto l'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 15 giugno 2020, di ricognizione della capacità di assunzione dell'ente a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M;

Considerato che si rende necessario procedere all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020-2022 disponendo **a)** l'assunzione, mediante procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'anno 2020, di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria giuridica D, con profilo di specialista in attività tecniche o profilo analogo, da assegnare al Settore Programmazione Territoriale, a copertura del posto resosi vacante; **b)** l'assunzione, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata dall'amministrazione e ancora efficace, di n. 1 dipendente, inquadrato nella categoria giuridica C, con profilo professionale di agente di polizia locale, da assegnare al Settore Polizia Municipale; **c)** la rinuncia all'assunzione, a tempo pieno e determinato, nell'anno 2020, di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria giuridica C, con profilo di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al Settore Polizia Municipale;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 15 giugno 2020, esecutiva, l'amministrazione ha accertato che, anche successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 17 marzo 2020, con il quale è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la capacità di assunzione dell'ente è rimasta immutata rispetto ai limiti previsti nella disciplina (abolita) contenuta nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Dato atto che in base alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 marzo 2020, le assunzioni nell'anno 2020 sono consentite ove il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia inferiore al «valore soglia minimo» stabilito, per fascia demografica, dall'art. 4, comma 1, e 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 o, comunque, sia compreso tra il «valore soglia minimo» e il «valore soglia massimo», sempre stabilito per fascia demografica;

Dato atto che il Comune di Galliate, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di 15.786 abitanti, rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti (fascia f), relativamente alla quale il «valore soglia minimo» è pari al 27% mentre il «valore soglia massimo» è pari al 31%;

Dato atto che - come attestato da apposito prospetto redatto dal servizio personale e dal servizio finanziario (in atti) - il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati del Comune di Galliate, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari al 27,38% (29,55% per l'anno 2020), ed è pertanto compreso tra il «valore soglia minimo» e il «valore soglia massimo» previsti per la fascia demografica dei comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti;

Dato atto che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 «specialista in attività tecniche», inquadrato nella categoria giuridica D, in sostituzione di un dipendente di pari categoria giuridica e profilo professionale trasferitosi presso altra amministrazione pubblica per mobilità volontaria appare compatibile con: **a)** il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; **b)** con i vincoli in materia di capacità di assunzione introdotti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 46 dell'8 aprile 2020, esecutiva è stata approvata la ricognizione sull'esistenza di dipendenti in eccedenza o soprannumero, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, anche a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 15 luglio 2020, esecutiva, non

VERBALE N. 57 DEL 04.09.2020

emergono situazioni di personale in eccedenza o soprannumero;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 5 novembre 2018, esecutiva è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Dato atto che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie del 14 novembre 2017 n. 25/SEZAUT/2017/QMIG

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori dei conti,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione della delibera relativa all'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022.

Galliate, 04 settembre 2020

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Marcello Pozzesi

Rag. Ferraris Marco Luca

Rag. Custodi Daniele

(firmato digitalmente)